

AVVISO AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

All'esito di varie riunioni tra i giudici onorari di pace assegnatari dei procedimenti relativi alle amministrazioni di sostegno dott.ssa Pedernana, dott. Sigillo, dott. Vendramini Balsamo, e il magistrato coordinatore dott. Flaim sono state assunte le determinazioni che seguono.

§1

Sia i giudici onorari di pace che svolgono le funzioni di giudice tutelare, sia il direttore preposto alla cancelleria della volontaria giurisdizione, sia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, sia il rappresentante della "Associazione Comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino", hanno segnalato la difficoltà di fornire, da parte dei giudici tutelari, un sollecito riscontro alle decine di richieste che pervengono quotidianamente dagli amministratori di sostegno.

§2

Si è constatato che gran parte di quelle richieste riguardano l'autorizzazione che gli amministratori di sostegno ritengono necessario presentare per poter effettuare pagamenti ed assumere spese nell'interesse dei beneficiari.

§3

Prima di ipotizzare ampliamenti di organico (notoriamente di difficile attuazione) dei giudici tutelari e del personale della cancelleria competente per la volontaria giurisdizione, appare opportuno stabilire criteri che individuino – con sufficiente precisione, contemperando le esigenze di funzionalità con le garanzie di una corretto esercizio dell'amministrazione di sostegno (sia a tutela degli interessi del beneficiario, sia per consentire agli amministratori di avere certezza circa i propri poteri e doveri) – i casi in cui l'autorizzazione del giudice tutelare sia davvero necessaria.

§4

E' ovvio che la sede più appropriata, in cui precisare detti criteri, sarebbe il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, dove il giudice tutelare indica i *“limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di*

sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità” (art. 405 co.5 n. 5 cod.civ.).

Quindi l’elevato numero delle richieste di autorizzazione, che pervengono ai giudici tutelari, rappresenta un chiaro sintomo dell’opportunità di procedere alla revisione *in parte qua* dei decreti di nomina già emessi.

Tuttavia si tratta di un’attività che richiede un notevole impiego di risorse e tempi lunghi (e che, auspicabilmente, potrà essere svolta nel prossimo futuro grazie all’ausilio dei funzionari assunti per comporre l’ufficio del processo). Nel frattempo – pur nella consapevolezza che regole generali per tutte le amministrazioni di sostegno potranno rivelarsi meno adeguate di disposizioni inserite in ciascun decreto di nomina – si ritiene opportuno stabilire alcune indicazioni alle quali tutti gli amministratori di sostegno sono invitati ad attenersi.

1)

I pagamenti di debiti che gravano sul beneficiario in ragione o di presupposti di legge (ad esempio: imposte, spese condominiali) o di fatti già considerati dal giudice tutelare in sede di apertura del procedimento o successivamente (ad esempio: canoni di locazione, rette delle strutture di assistenza, retribuzioni a personale domestico) non richiedono alcuna autorizzazione da parte del giudice tutelare, trattandosi di atti giuridicamente dovuti dal beneficiario verso terzi.

2)

Le spese [di nuova assunzione in ragione di quanto già precisato al punto 1)] oggetto delle indicazioni qui impartite sono tutte quelle che, in evidente collegamento con gli interessi del beneficiario, sono idonee a favorire il suo benessere morale e/o materiale (appare evidente che in mancanza di questi requisiti la spesa non sarebbe autorizzabile neppure con un provvedimento specifico).

Ad esempio (non si tratta di un’elencazione tassativa) vi rientrano: le spese attinenti la cura dell’integrità psico-fisica, quali ausili sanitari, prodotti per l’igiene e il decoro, abbigliamento; le spese per il tempo libero; le spese volte a rendere più utile e confortevole il godimento, da parte del beneficiario, della casa di abitazione.

Sono escluse le spese per incarichi professionali concernenti la gestione del patrimonio del beneficiario, le quali saranno oggetto di una disciplina *ad hoc*.

3)

Non è necessario, da parte degli amministratori di sostegno, presentare al giudice tutelare una specifica richiesta autorizzazione per le spese di nuova assunzione e aventi i requisiti ricordati *sub 2)* che rientrano contemporaneamente nei due seguenti limiti:

a)

non superano, complessivamente nel mese in cui sono effettuate, il limite del **20%** della liquidità che negli ultimi dodici mesi è, di media, rimasta integra, al netto dei movimenti di dare e avere, nel conto corrente intestato al beneficiario.

b)

inoltre non superano, per ciascuna singola spesa, il limite di **€ mille**.

§4

Al fine di agevolare la predisposizione, da parte degli amministratori di sostegno, del rendiconto annuale (art. 405 co.5, n. 6 cod.civ.), appare opportuno fin d'ora precisare che i giudici tutelari non richiederanno, al momento della verifica, la presentazione dei documenti attestanti l'assunzione di spese entro il limite mensile di **€ seicento**.

In definitiva:

A)

le spese entro il limite mensile di € 600,00 non devono essere autorizzate specificamente se non superano complessivamente, nel mese in cui sono effettuate, il **20%** della liquidità che negli ultimi dodici mesi è, di media, rimasta integra, al netto dei movimenti di dare e avere, nel conto corrente intestato al beneficiario.

dovranno essere indicate nel rendiconto annuale, con suddivisione per tipologia, ma senza dover essere documentate;

B)

le spese oltre il limite mensile di € 600,00 e fino ad € 1.000,00 non devono essere autorizzate specificamente se non superano complessivamente, nel

mese in cui sono effettuate, il **20%** della liquidità che negli ultimi dodici mesi è, di media, rimasta integra, al netto dei movimenti di dare e avere, nel conto corrente intestato al beneficiario; dovranno essere indicate nel rendiconto annuale con suddivisione per tipologia e anche documentate per la parte eccedente il limite mensile di € 600,00;

C)

ciascuna spesa che supera il limite di € 1.000,00 deve essere autorizzata specificamente, nonché indicata nel rendiconto annuale e documentata.

D)

i pagamenti di debiti che gravano sul beneficiario in ragione o di presupposti di legge (ad esempio: imposte, spese condominiali) o di fatti già considerati dal giudice tutelare in sede di apertura del procedimento o successivamente (ad esempio: canoni di locazione, rette delle strutture di assistenza, retribuzioni a personale domestico) non richiedono alcuna autorizzazione da parte del giudice tutelare;

dovranno essere indicati nel rendiconto annuale e documentati laddove i pagamenti siano stati effettuati mediante bonifico o il creditore debba rilasciare fattura o ricevute.

E' di tutta evidenza che le regole specifiche indicate nel presente atto costituiscono la precisazione in concreto dei doveri previsti in capo all'amministratore dell'art. 410 cod.civ., tra cui rientra certamente l'obbligo di una gestione previdente e prudente del denaro, di cui il beneficiario dispone. Ciò rileva in particolare (dato che il presente atto concerne soprattutto l'effettuazione della singola spesa) qualora sorga la necessità di assumere una pluralità di spese, che, quindi, dovranno essere dall'amministratore di sostegno opportunamente programmate.

Trento, 19 luglio 2022

il magistrato coordinatore
dott. Giorgio Flaim